

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3462

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIUTI, FORNASARI, STEGAGNINI, BIANCHINI, CARIA, SANDIROCCO, JOVANNITTI, GIADRESCO, PONTELLO, ZOSO, RIGHI, ROSINI, MONGIELLO, ZANIBONI, RUSSO RAFFAELE, GRIPPO, VECCHIARELLI, RINALDI, QUARTA, ROMANO, GARAVAGLIA, FRANCHI ROBERTO, BECCHETTI, CORSI, FERRARI SILVESTRO, SULLO, BRUNI, TANCREDI, BOTTA, BALZARDI, BIANCHI, ERMELLI CUPELLI

Presentata il 4 febbraio 1986

Istituzione della Cassa finanziaria per l'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'individuazione per le rimesse degli emigranti di specifiche soluzioni di carattere istituzionale, capaci di assicurare risultati meglio confacenti rispetto alla ridotta portata del meccanismo dei conti in valuta-emigrati è problema non nuovo, avendo costituito oggetto di approfondito dibattito in varie sedi, istituzionali e accademiche, che ha consentito di puntualizzare la necessità di specifiche strutture finanziarie al fine di canalizzare le rimesse e garantire agli emigrati di ritorno gli opportuni incentivi per il loro inserimento nei circuiti occupazionali e produttivi.

Tale necessità si è fatta in questi ultimi anni veramente impellente, per la convergenza di due ordini di fattori: il

primo costituito dal crescente livello di disoccupazione, che ha investito la generalità delle regioni italiane, con punte allarmanti nell'area meridionale e in quella insulare; il secondo rappresentato dalla dinamica del saldo migratorio che, in conseguenza dell'elevato tasso di disoccupazione dei paesi CEE, rassegna indici crescenti: i flussi di rientro dei lavoratori dall'estero seguono, nell'ultimo decennio, un *trend* positivo rispetto agli espatri.

Dal 1977 al 1983 il saldo migratorio netto vede rientri di emigranti pari a ben 25.355 lavoratori; il che ha comportato e comporta grossi problemi di reinserimento e di occupazione.

Non può non convenirsi sulla constatazione che mentre è stata avviata (ed in

alcuni paesi è operante efficacemente) una rete di strutture di supporto per i lavoratori italiani all'estero ai fini del sostegno della loro attività, del tutto carente è l'iniziativa di sostegno per la fase di rientro.

Un fattore che ha oggettivamente ostacolato la valorizzazione delle rimesse degli emigranti è stata la mancanza di una struttura centrale di riferimento avente il compito di orientare, centralizzare e assicurare il massimo di efficienza alle rimesse stesse.

Per sottolineare l'importanza della questione bastano alcuni dati: a fine 1984 le rimesse sono state pari a 5.187 miliardi, di cui 1.963 da emigranti permanenti e 3.224 da emigranti temporanei, con un incremento del 93,27 per cento rispetto al 1979, anno in cui avevano raggiunto la quota di 2.627 miliardi. Occorre anche ricordare che il 70 per cento viene dai paesi europei (all'interno dei quali, dalla Germania proviene il 45 per cento, dalla Svizzera il 25 per cento, dalla Francia il 13 per cento, dal Belgio il 9 per cento, dalla Gran Bretagna il 4 per cento) a fronte del 25 per cento delle Americhe, del 3 per cento dell'Africa e del 2 per cento dell'Oceania.

Il sistema bancario, nelle attuali articolazioni, non è in grado di assolvere questo non facile compito. Il meccanismo tuttora seguito — che si basa sulle banche agenti per far pervenire le rimesse o per effettuare operazioni finanziarie o movimenti di capitale — incentiva la dispersione delle rimesse sotto il profilo del loro investimento produttivo, essendo portate le banche a effettuare un servizio di tipo ordinario, evitando di impegnarsi direttamente per il conseguimento di obiettivi aventi rilievo sociale.

In definitiva, la scarsa propensione e la non adeguata organizzazione delle aziende di credito all'espletamento di iniziative di promozione del risparmio degli emigranti e di sollecitazione dell'affluenza delle rimesse verso gli investimenti, in uno con la crescente disoccupazione e la caduta dei livelli produttivi, rende il problema del razionale utilizzo delle rimesse

di determinante importanza e di viva attualità.

Nel delineato contesto si ha modo di ritenere che la valorizzazione delle rimesse degli emigranti, nella prospettiva del loro investimento in iniziative produttive connesse al rientro in patria, non possa prescindere dall'organizzazione di un'adeguata struttura finanziaria identificabile in una « Cassa finanziaria per l'emigrazione », il cui patrimonio sia costituito da un fondo di dotazione di congrua entità formato col contributo finanziario in parte dallo Stato, in parte dal sistema bancario: nonché dagli enti finanziari (nazionali o regionali) interessati all'espletamento di attività creditizie in favore degli emigranti.

La Cassa è amministrata da un comitato esecutivo composto sia da rappresentanti degli enti partecipanti al fondo di dotazione, sia da rappresentanti nominati dalle associazioni nazionali degli emigranti, allo scopo di renderne l'attività quanto più aderente ai problemi di questa particolare categoria di lavoratori.

La Cassa è chiamata a esercitare il credito in favore degli emigrati di rientro, delle loro associazioni, delle cooperative di lavoratori ritornati in patria, dei consorzi tra queste costituiti. Essa, inoltre, presta servizio di orientamento tecnico, stipula convenzioni con istituzioni creditizie e finanziarie, rilascia fidejussioni e partecipa a fondi di rotazione o di garanzia regionali per la promozione delle iniziative di sostegno agli emigranti.

È prevista la costituzione presso la Cassa di un « fondo di rotazione » per i finanziamenti a tasso agevolato alimentato con una quota degli utili di gestione; nonché di un « fondo sociale » parimenti alimentato, da utilizzare in attività di ricerca e di studio delle problematiche dell'emigrazione e specificatamente di reimpiego, addestramento e riqualificazione dei lavoratori rientrati.

In definitiva, l'istituenda Cassa non esaurisce la sua azione nelle sole iniziative valutarie e creditizie in senso stretto, ma dovrebbe rappresentare un organismo di riferimento per la promozione delle

opportune iniziative, ivi incluse quelle nel campo dello studio e della ricerca, per l'incentivazione di attività economiche interessanti gli emigranti di rientro.

Alla specificazione delle competenze e alla loro articolazione si provvederà con adeguata normativa statutaria, che sarà varata sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di con-

certo col Ministro degli affari esteri e su proposta del comitato esecutivo della Cassa.

Con la stessa normativa statutaria si provvederà, comunque, alla definizione del quadro normativo della Cassa, segnatamente dell'ordinamento e dell'attività, a integrazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in forma di società per azioni, secondo le norme degli articoli 2328 e seguenti del codice civile, la Cassa finanziaria per l'emigrazione, indicata negli articoli seguenti come « Cassa ».

ART. 2.

Il patrimonio della Cassa è costituito da un fondo di dotazione di lire 5 miliardi da versarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e alimentato quanto a lire 3 miliardi dallo Stato, quanto a lire 2 miliardi dalle aziende ed istituti di credito mediante la sottoscrizione di azioni aventi un valore nominale non inferiore a lire 100.000.000.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori versamenti da parte dei soci, nonché da parte di enti finanziari nazionali e regionali, che si propongono di svolgere attività creditizia a favore degli emigranti e che, al pari di quelli di cui al comma precedente, sono autorizzati a partecipare al fondo di dotazione anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni.

Le sottoscrizioni delle azioni devono essere deliberate dal comitato esecutivo della Cassa ed approvate dal Ministro del tesoro.

ART. 3.

La Cassa ha come finalità, nel quadro delle iniziative pubbliche volte a ridurre le conseguenze negative del fenomeno migratorio, di coordinare le attività economiche interessanti il reimpiego degli emigranti, di sviluppare le misure di canalizzazione delle rimesse allo scopo di incentivare i progetti produttivi ed occupazio-

nali degli emigranti di rientro, di collegarsi ai programmi regionali di assistenza all'accesso al credito, di prestare ogni tipo di consulenza e servizio a favore degli emigranti, di prestare fideiussioni ad organismi ed enti che finanziano gli emigranti di rientro, anche assumendosi il rischio di cambio fino ad un ammontare per la linea di credito ed interessi non superiore ad un ventesimo del fondo di dotazione.

In particolare, la Cassa può assumere in Italia e all'estero iniziative ed effettuare operazioni per contribuire alla organizzazione dei servizi anche culturali, utili a ridurre le cause dell'emigrazione o alla realizzazione di misure di reinserimento per gli emigranti di rientro, quali i sistemi di servizi reali destinati alle piccole e medie imprese, la formazione e riqualificazione professionale, gli studi di fattibilità delle iniziative degli emigranti di rientro, gli orientamenti per gli sbocchi di occupazione degli stessi emigranti di rientro, l'attività di creazione di lavoro per la incentivazione della imprenditorialità singola o associata degli emigranti.

La Cassa può inoltre: stipulare convenzioni con aziende e istituti di credito per valorizzare le rimesse degli emigranti e per favorire l'accesso al credito; assumere partecipazioni in organismi ed enti che si propongono di intervenire a favore dell'emigrazione; concedere contributi in conto capitale o per pagamento di interessi di mutuo per l'acquisto, costruzione e ampliamento di case di abitazione a emigranti di rientro che intendano avviare, anche in forma associata, attività agricola, artigianale, commerciale e nei servizi; accendere finanziamenti in lire a valuta; costituire un fondo pensioni in moneta forte con rendite vitalizie agli emigranti di rientro; avviare programmi di risparmio-casa a tassi bilanciati e con finanziamenti di importi superiori fino a tre volte del totale del deposito.

Per l'esecuzione delle operazioni, la Cassa, oltre alle disponibilità rivenienti dal fondo di dotazione, può effettuare ogni forma di provvista esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 4.

Il comitato esecutivo della Cassa è nominato con decreto dei Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Il comitato è composto da:

1) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

2) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

3) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) cinque rappresentanti designati dalle aziende ed istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione;

5) tre rappresentanti nominati dalle Associazioni nazionali degli emigranti maggiormente rappresentative;

6) tre rappresentanti delle regioni.

Il comitato esecutivo elegge nel suo ambito il presidente e il vicepresidente, e nomina il direttore della Cassa.

Il comitato esecutivo ha tutti i poteri di amministrazione, compresi quelli di assumere e licenziare il personale.

ART. 5.

Il collegio sindacale della Cassa è nominato con decreto dei Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Esso è composto di cinque membri effettivi e di cinque membri supplenti designati rispettivamente:

1) due effettivi e due supplenti dal Ministro del tesoro;

2) due effettivi e due supplenti dal Ministro degli affari esteri;

3) uno effettivo e uno supplente dai partecipanti al fondo di dotazione.

Il collegio sindacale è presieduto da un sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro.

ART. 6.

L'ordinamento e l'attività della Cassa, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinati dallo statuto della Cassa stessa che è approvato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato esecutivo della Cassa.

ART. 7.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, una volta detratto l'interesse del cinque per cento per le partecipazioni versate, sono utilizzati nella misura del 70 per cento per l'alimentazione di un « Fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato », conformemente alle prescrizioni dello statuto della Cassa e nella misura del 30 per cento per l'alimentazione di un « Fondo sociale per gli emigranti » che è utilizzato, in base alle previsioni dello statuto, in attività culturali, di conoscenza della lingua italiana, anche attraverso la diffusione della stampa e delle trasmissioni radiofoniche e televisive, di ricerca e di studio delle problematiche dell'emigrazione e specificatamente di reimpiego, riqualificazione professionale, addestramento dei lavoratori di ritorno dall'estero.

Lo Stato garantisce, per un ammontare globale di 5 miliardi, il 70 per cento dell'eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Cassa.

Il restante 30 per cento delle perdite è a carico del conto economico della Cassa.

ART. 8.

Le operazioni effettuate dalla Cassa — a norma della presente legge e dello statuto — e tutti gli atti, contratti e forma-

lità relative alle operazioni stesse, di qualunque natura e durata, quali che siano le clausole correlative, sono esenti da qualsiasi tributo presente e futuro.

ART. 9.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio, compreso lo stanziamento destinato a provvedere al rimborso delle eventuali perdite di cui all'articolo 7.